

CONSORZIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI IN VERONA

STATUTO

ai sensi della Legge n.142 dell'8 giugno 1990 e a seguito della Convenzione stipulata tra Amministrazione Provinciale , Comune e Camera di Commercio I.A.A. di Verona in data 9 marzo 1995, che ne forma parte integrante.

Modificato con deliberazione Assemblea Consorziale n. 15 del 8 novembre 1995 esecutiva al n. 1120 di prot. Co.Re.Co. in data 04/12/95.

Modificato con deliberazione Assemblea Consorziale n. 1 del 24 gennaio 1996 esecutiva al n. 87 di prot. Co.Re.Co. in data 05/05/96.

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

1. Fra la Provincia il Comune e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura di Verona è costituito un Consorzio denominato "Consorzio per gli Studi Universitari in Verona".
2. Lo stesso rappresenta trasformazione del precedente Consorzio istituito con decreto prefettizio n. 29303/2a del 12/09/1959.

ART. 2

ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

1. E' ammessa la successiva adesione di altri Enti locali, **previa loro deliberazione con la quale stabiliscano di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme del presente Statuto, di collaborare al raggiungimento delle finalità del Consorzio e di sottoscrivere apposita convenzione con gli altri enti aderenti che li impegnino a rispettare il presente Statuto.**
2. L'ente che intende aderire trasmette al Direttore del Consorzio la propria deliberazione di adesione di cui al precedente comma.
3. L'ammissione degli altri enti è disposta dall'Assemblea del Consorzio non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla comunicazione, a cura del Direttore, agli enti consorziati dello schema di deliberazione assembleare con la quale si accetta l'adesione di altri enti. Entro detto termine, gli enti consorziati potranno formulare all'Assemblea del Consorzio i loro pareri od osservazioni in merito.
4. L'Assemblea delibera l'ammissione di nuovi enti locali autorizzando il Presidente a sottoscrivere la convenzione di cui sopra. Qualora l'Assemblea non ammetta gli enti al Consorzio non è tenuta a rendere noti i motivi del rifiuto.
5. A seguito della sottoscrizione della convenzione, l'Assemblea provvede all'approvazione delle conseguenti modifiche al presente Statuto.
6. Gli enti locali aderenti possono far parte del Consorzio con diritto di voto e potere decisionale nell'ambito dell'Assemblea qualora conferiscano una quota di partecipazione al patrimonio consortile, in natura o con apporti di capitale, pari almeno all'1% del valore complessivo del patrimonio consortile determinato al momento dell'adesione. In tal caso, l'ente aderente si obbliga a partecipare pro quota alle spese sostenute dal Consorzio per lo svolgimento della sua attività.
7. Qualora gli enti intendano aderire senza apportare conferimenti al patrimonio consortile, i loro rappresentanti in Assemblea avranno solo diritto a presentare proposte di deliberazione, a chiedere la convocazione e a partecipare con voto consultivo.

8. Il Consorzio nei riguardi degli enti aderenti ai sensi del precedente comma 8, si impegna ad effettuare iniziative attinenti al suo oggetto sociale a costi ridotti.
9. Potranno altresì contribuire al conseguimento dei fini del Consorzio Enti Pubblici, Società e privati, Associazioni di categoria e quanti altri si impegnino al versamento di contributi annui o "una tantum".

ART. 3

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto del consorzio sono approvate dall'Assemblea col voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi delle quote di partecipazione.
2. L'Assemblea non può deliberare le modifiche statutarie prima che siano trascorsi 45 giorni dalla comunicazione, a cura del Direttore, agli enti consorziati della proposta di deliberazione assembleare, affinché entro detto termine, gli enti consorziati possano formulare all'Assemblea del Consorzio i loro pareri od osservazioni in merito.

ART. 4

FINALITÀ

1. Scopo del Consorzio è favorire e promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria, della ricerca scientifica tecnologica ed economica, degli studi e della cultura in generale nel territorio degli Enti soci.

ART. 5

DURATA - SCIOGLIMENTO - RECESSO

1. La scadenza del Consorzio per gli studi universitari è fissata al 31.12.2050.
2. Il Consorzio può sciogliersi per decisione approvata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei soci rappresentanti almeno i due terzi delle quote di partecipazione.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, ai quali spetta il compito di redigere il bilancio finale e specificare quali parti del patrimonio spettino a ciascuno degli enti, nel rispetto delle quote di partecipazione, attenendosi per quanto possibile al criterio di non frazionare le proprietà immobiliari e di restituirle agli enti che le avevano conferite.
4. In particolare, all'atto dello scioglimento dovranno essere restituiti agli enti consorziati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o comodato al Consorzio.
5. E' consentito a ciascuno degli enti consorziati recedere anticipatamente, purché ne dia darne preavviso agli altri di almeno sei mesi. In ogni caso, il recesso sarà operante a decorrere dalle ore zero del primo gennaio successivo alla

comunicazione del recesso, qualora essa sia stata trasmessa in tempo utile. In caso contrario dalle ore zero del primo gennaio del secondo anno successivo.

ART. 6

EFFETTI PATRIMONIALI DEL RECESSO UNILATERALE

- 1. All'ente che receda ai sensi del precedente articolo spetta una quota parte del patrimonio e degli utili risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, in proporzione alla sua quota di partecipazione al Consorzio.**
- 2. L'ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza di eventuali perdite conseguite dal Consorzio fino alla data di decorrenza del recesso, negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo consuntivo approvato, nonché la quota di spettanza delle rate di ammortamento dei mutui contratti dal Consorzio anteriormente alla data di decorrenza del recesso.**
- 3. Il Consorzio, da parte sua, dovrà erogare al recedente la quota di spettanza di eventuali utili relativi ai predetti esercizi.**

ART. 7

FINANZIAMENTO

- 1. Alle spese del Consorzio si fa fronte con i seguenti mezzi:**
 - a) contributi degli Enti consorziati determinati sulla base del fabbisogno di spesa previsto dal bilancio preventivo regolarmente approvato, per ciascuno nella misura percentuale fissata nell'atto di adesione;**
 - b) contributi ed erogazioni in misura fissa o "una tantum", da parte di enti e privati sovventori.**
- 2. In caso di adesione al Consorzio di altri Enti locali, la ripartizione percentuale del contributo sarà rideterminata mediante revisione dell'atto di adesione di cui al comma precedente nei modi previsti dalla legge.**
- 3. Il Consorzio potrà avere inoltre proprie entrate derivanti da corrispettivi degli utenti per i servizi corrisposti, da entrate patrimoniali, da elargizioni, donazioni, nonché da quanto altro previsto dalle disposizioni per le entrate degli Enti locali.**

ART. 8

FORME DI CONSULTAZIONE

- 1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali della gestione del consorzio.**
- 2. A tale fine, in particolare, il Presidente trasmette la relazione previsionale e programmatica ed il prospetto finale delle rilevazioni e controlli sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla relazione medesima e dal PEG e provvede**

alla convocazione di incontri con i rappresentanti degli enti consorziati per fare il punto o tracciare programmi relativi alle attività consortili.

3. In ogni caso, il Direttore provvede alla periodica trasmissione agli enti consorziati delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 9

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Gli organi del Consorzio sono.
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) **il Direttore**
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Comitato Tecnico Scientifico

ART. 10

DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita **dai sindaci o presidenti degli Enti consorziati o da loro delegati.**
2. All'Assemblea possono partecipare **con diritto di voto i rappresentanti degli enti che abbiano conferito una quota di partecipazione al patrimonio consortile, in natura o con apporti di capitale, pari almeno all'1% del valore complessivo del patrimonio consortile determinato al momento dell'adesione.**
3. **I rappresentanti degli altri Enti e dei privati sovventori possono partecipare con voto consultivo. Possono farsi sostituire, nella partecipazione alle adunanze, da un loro delegato.**
4. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ed almeno due volte all'anno.
5. **Il Presidente è tenuto a convocare e riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda per iscritto almeno la metà dei componenti con diritto di voto, inserendo all'ordine del giorno le proposte di deliberazione o le questioni richieste.**
6. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto, contenente il giorno, ora, e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax, e-mail ed altri mezzi telematici **che diano prova della data e dell'ora della trasmissione, da inviare almeno otto giorni prima della riunione. I giorni non debbono intendersi liberi: si esclude dal computo, pertanto, il solo dies a quo, nel rispetto dell'articolo 2963, comma 2, del Codice Civile.**
7. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno 48 ore prima della riunione.
8. **Le sedute sono di prima e seconda convocazione. Per queste ultime, l'avviso deve indicare espressamente luogo, data e ora nel rispetto del principio che dette**

sedute di seconda convocazione debbono svolgersi almeno 24 ore dopo l'ora prevista per le sedute di prima convocazione.

9. All'Assemblea partecipa, inoltre, con voto consultivo, il Rettore pro-tempore dell'Ateneo Veronese, anche tramite un suo delegato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle quote sociali detenute.
10. **Per voto consultivo si intende l'espressione di un parere di opportunità, di natura politica e non tecnica, espresso dai componenti che ne hanno diritto prima della votazione sulla proposta di deliberazione. Mediante il voto consultivo, i rappresentanti che ne hanno diritto si dichiarano favorevoli o contrari alla proposta. Il voto consultivo viene riportato nel verbale di seduta.**
11. Il voto di ciascun componente **con diritto di voto e potere decisionale** ha valenza pari alla quota percentuale di partecipazione al Consorzio dell'Ente rappresentato, indicata nell'atto di adesione.
12. **Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di soci rappresentanti almeno il 51% delle quote di partecipazione. Il Presidente verifica con l'appello la regolare costituzione dell'Assemblea. Qualora entro mezz'ora dal primo appello non sia raggiunto il quorum del 51%, la seduta è dichiarata deserta e le materie possono essere trattate in seconda convocazione, se ciò venne previsto nell'avviso. In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di soci rappresentanti almeno il 33% delle quote di partecipazione.**
13. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai soci rappresentanti sulle questioni sottoposte all'Assemblea.

ART. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea deliberare in ordine a:
 - a) la nomina del Presidente del Consorzio da scegliere fra uno dei candidati designati dai rappresentanti in assemblea degli Enti consorziati,
 - b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, designando tra i Consiglieri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;
 - c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti,
 - d) gli indirizzi generali operativi del Consorzio;
 - e) l'autorizzazione alla stipulazione di Convenzioni con l'Università, Istituti di Ricerca ed altri Enti Universitari,
 - f) le decisioni e la fissazione dei criteri per l'attivazione di decentramenti funzionali di alcune attività del Consorzio con costituzione eventuale di apposite delegazioni;
 - g) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica annuale, nonché del Bilancio di Previsione e relative variazioni, e del Conto Consuntivo;
 - h) **i regolamenti relativi al Consorzio, ad eccezione dei regolamenti sul funzionamento degli uffici e dei servizi;**
 - i) le eventuali modifiche della Convenzione stipulata tra gli Enti consorziati e dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri Enti locali, nonché l'eventuale anticipo dello scioglimento, per le decisioni degli Enti Consorziati;
 - j) l'accettazione di sovvenzioni da part di altri Enti e privati e la eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal III comma dell'art. 8;

- k) gli acquisti, le alienazioni e le permuthe immobiliari, gli appalti ed ogni altro atto, che non **siano previsti in atti fondamentali approvati dall'Assemblea;**
- l) la contrazione di mutui **non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea** e la concessione delle relative ipoteche;

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da n. 5 membri di cui 2 designati dalla Provincia di Verona 2 designati dal Comune di Verona e 1 designato dalla Camera di Commercio di Verona.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dall'Assemblea con non più di altri due membri in rappresentanza degli Enti e privati che si siano impegnati formalmente a concorrere in via continuativa alle spese del Consorzio nell'entità, per ciascuno di non meno del 5% della spesa corrente. Le nomine di cui al comma precedente saranno fatte dall'Assemblea sentiti gli Enti e privati sovventori.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ciascun Ente socio può, in occasione del rinnovo della sua amministrazione, revocare i Consiglieri nominati dalla precedente amministrazione e provvedere a designarne i sostituti, sottoponendone l'elezione all'Assemblea. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' competenza del Consiglio di Amministrazione provvedere a tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Direttore o alla dirigenza.
2. **In particolare, il Consiglio d'amministrazione:**
 - a) **determina i modelli di rilevazione del controllo economico interno alla gestione;**
 - b) **approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
 - c) **indica le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti;**
 - d) **adotta le deliberazioni di variazione d'urgenza del bilancio;**
 - e) **accetta o rifiuta lasciti e donazioni mobiliari;**
 - f) **delibera il conferimento di incarichi professionali fiduciari;**
 - g) **approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;**
 - h) **approva il Piano Esecutivo di Gestione e determina gli obiettivi, affidando le dotazioni necessarie ai dirigenti o responsabili dei servizi, nonché le relative variazioni;**

- i) determina i compensi spettanti per gli incarichi di cui all'art. 51, commi 5 e 7, della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per gli incarichi di consulenza o prestazione d'opera professionale;
- j) delibera in merito alle dotazioni organiche e relative variazioni
- k) approva lo schema di bilancio di previsione;
- l) approva lo schema del conto consuntivo e della relazione illustrativa di accompagnamento;
- m) delibera i prelievi dal fondo di riserva;
- n) delibera le anticipazioni di tesoreria.

ART. 14

VERBALI DI DELIBERAZIONE

1. Alla formazione dei verbali di deliberazione provvede il Direttore, avvalendosi del Settore Segreteria Generale.
2. In assenza del Direttore, provvede il funzionario apicale posto ai vertici del citato Settore Segreteria Generale.
3. I verbali riportano la data, il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza, i presenti, l'oggetto delle deliberazioni e le relative proposte. I verbali dell'assemblea riportano la sintesi degli interventi dei rappresentanti degli enti, i voti consultivi e l'esito delle votazioni, come proclamato dal presidente. I verbali del Consiglio d'amministrazione riportano l'esito dell'approvazione o meno delle proposte.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
5. I verbali dell'Assemblea sono approvati in sedute successive a quelle nelle quali furono poste in votazione le proposte che ne sono oggetto.
6. Gli originali dei verbali sono raccolti a cura della Segreteria Generale, che provvede alla loro pubblicazione all'Albo dell'ente.
7. Dei verbali viene tenuto apposito registro, ordinato per numero e per data di adozione della deliberazione e composto di ogni altro elemento identificativo utile della deliberazione adottata.

ART. 15

DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza **istituzionale** del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede con voto consultivo l'Assemblea e con voto deliberativo il Consiglio di Amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione impartendo le opportune direttive al Direttore Generale. E' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ciò venga richiesto per iscritto almeno della metà dei componenti dell'Assemblea stessa in rappresentanza dei soci; **nomina, scegliendolo intuitu personae, nel rispetto dei criteri previsti dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Direttore, qualora questo non sia assunto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico.**

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che subentra altresì in caso di vacanza della Presidenza fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea, la quale dovrà avvenire entro 90 gg. dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la vacanza stessa.

ART. 16

DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato con contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato per le qualifiche dirigenziali ai sensi del CCNL dell'area dirigenziale del comparto enti locali, a seguito di procedura concorsuale.
2. Può, altresì, essere nominato con contratto di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato – ovvero con esclusione dell'applicazione delle norme di cui al D.lgs 29/93 e del CCNL di comparto – a tempo determinato, fermi restando i requisiti da possedere, individuati nel successivo comma.
3. Possono essere nominati con contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato mediante concorso i laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche, in possesso della qualifica dirigenziale o di un'anzianità di 5 anni nella qualifica di funzionario di ex 8^a q.f. e/o Categoria almeno D3 del CCNL del comparto enti locali o in possesso della qualifica di vertice della carriera direttiva di altri enti pubblici, nonché gli abilitati o iscritti agli ordini degli avvocati o dei dottori commercialisti che esercitino da almeno due anni la professione.
4. Possono essere nominati con contratto a termine di diritto privato o di diritto pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano in possesso della laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche ed abbiano acquisito un'esperienza almeno quinquennale in posizioni di funzionario impiegato presso pubbliche amministrazioni in posizione equivalente alla Cat. D3 (ex 8^a q.f.) del CCNL del comparto enti locali con funzioni direttive e/o apicali, o siano in possesso da almeno un anno della qualifica dirigenziale;
 - b) in alternativa, fermi restando il requisito del possesso della laurea, siano iscritti in albi professionali ed esercitino da almeno 2 anni la professione, non computando la pratica professionale;
 - c) abbiano svolto precedenti attività, anche a titolo di prestazione d'opera intellettuale, o di consulenza, presso enti pubblici.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale e negoziale del Consorzio.
6. Al Direttore, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consorzio, dal quale dipende funzionalmente, compete:
 - a) coordinare l'attività del personale;
 - b) provvedere agli atti esecutivi per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi consortili;
 - c) partecipare, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali, sottoscrivendo gli stessi, in uno con il Presidente e curandone la pubblicazione;
 - d) esercitare le eventuali attribuzioni indicate in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che precisi indirizzi e criteri d'esercizio;

- e) esercitare ogni altra funzione avente natura esecutiva e gestionale, anche a carattere non vincolato e con carattere di discrezionalità, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 142/90 e successive modificazioni.
 - f) dirigere l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.lgs 29/93;
 - g) presiedere, su espressa designazione del Consiglio d'amministrazione, il servizio di controllo interno, ai fini del controllo strategico e della valutazione dei dirigenti, nel rispetto dei criteri di cui al D.lgs 286/99;
 - h) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera a), del D.lgs 77/95, nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs 77/95. A tali fini al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate gli apicali dell'ente.
7. Con apposito Regolamento, di competenza del Consiglio d'amministrazione, saranno disciplinate la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio, i requisiti e le modalità della nomina del Direttore stesso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto.
8. Nel caso non esista presso l'Ente il Responsabile di Ragioneria, il Direttore sarà tenuto ad esprimere parere scritto sulla regolarità contabile, nonché attestazione della copertura della spesa nei confronti delle proposte di deliberazione che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata.
9. I pareri di cui al comma precedente sono inseriti nella deliberazione.
10. Il Direttore, inoltre, adotta tutti i provvedimenti gestionali che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione o dei dirigenti o responsabili di servizio-funzionari apicali, dell'Ente.

ART 17 DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

1. Sono organi gestionali del Comune i dirigenti. In loro mancanza, i funzionari apicali.
2. I dirigenti sono competenti ad adottare tutti i provvedimenti di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della legge 142/90.
3. In carenza di dirigenti, Ai sensi dell'art. 51, comma 3bis, della legge 142/90, i funzionari di cui al comma 1 del presente articolo svolgono le funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 che non siano attribuite al Direttore, pur mantenendo l'inquadramento e lo status giuridico attribuito loro dalle vigenti norme regolanti il rapporto d'impiego del comparto degli enti locali e i vigenti contratti collettivi nazionali di comparto.
4. I dirigenti/funzionari apicali rispondono al Direttore in relazione al conseguimento degli obiettivi economico finanziari fissati nel PEG e nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), del D.lgs 77/95, rivolgendosi al Direttore per la richiesta di modifiche alle dotazioni finanziarie e di mezzi, negoziando l'assegnazione dei budget e i criteri di rilevazione del controllo di gestione.
5. Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi fissati, compatibilmente con l'adeguatezza dei mezzi tecnico, economici e le dotazioni di organico messi a loro

disposizione.

6. Pur dovendo agire nel rispetto degli indirizzi di coordinamento del Direttore, hanno piena autonomia di scegliere le modalità operative, tecniche e giuridiche di attuazione degli obiettivi.

7. Sono, inoltre, tenuti a rispettare le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio d'amministrazione.

8. Sono attribuiti ai funzionari, per le rispettive competenze, le seguenti funzioni, purchè non riservate al Direttore:

a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) responsabilità delle procedure di gara e di concorso;

c) stipulazione dei contratti;

d) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

9. Nell'ambito delle linee generali dell'articolazione dell'orario di lavoro, stabiliscono autonomamente le specifiche articolazioni dell'orario per ciascun ufficio.

10. Sono i diretti responsabili della gestione del personale della struttura loro assegnata.

11. Nominano i responsabili del procedimento in base alle disposizioni di cui alla legge 241/90;

12. Svolgono attività di ricerca e studio, nonché di attuazione tecnica dei piani e programmi così come deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

13. Curano l'istruttoria, la predisposizione e la formazione degli atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

14. Esprimono i pareri di regolarità tecnico-contabile sulle deliberazioni di competenza dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione, nei casi ammessi dall'articolo 53 della legge 142/90.

15. Curano la direzione e il coordinamento dei sistemi informativo statistici e del relativo personale.

16. Hanno competenza in materia di programmazione dell'attività gestionale, di adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione, che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, provvedendo all'adozione di provvedimenti di accertamento delle entrate e di erogazione delle spese relativi alla gestione dei rispettivi settori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di Contabilità comunale.

17. Agli Istruttori direttivi cui sia affidata la responsabilità della gestione di un Servizio, spetta la competenza ad emanare gli atti di cui alle lettere f), g) ed h) del presente articolo.

ART 18

DELL' ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi e di un Presidente, eletti dall'Assemblea:
2. **I componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100, comma 2, del D.lgs 77/95. Ai Revisori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104 del D.lgs 77/95.**
3. Il Collegio dura in carica tre anni, ed è rieleggibile una sola volta. Esso comunque decade con il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione.
6. Il Collegio riferisce altresì all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione e partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli organi collegiali.
7. **Il collegio esercita, inoltre, ogni altra attribuzione e competenza prevista dal D.lgs 77/95, con particolare riferimento all'articolo 105 del citato provvedimento.**

ART. 19

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nomina un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da non più di 5 membri particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico e potrà convocarlo nei casi in cui ritenga opportuno acquisire pareri, proposte e quant'altro possa essere finalizzato agli scopi del Consorzio medesimo.

ART. 20

PROGRAMMA DI MANDATO

2. Il Presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione, presenta all'Assemblea le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 150 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea rinnovata.
3. Il Consiglio d'amministrazione dà atto del suo coinvolgimento nell'elaborazione del programma, con apposita deliberazione.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione, presenta l'aggiornamento e adeguamento delle linee programmatiche entro il mese di aprile di ciascuno degli anni del mandato.
5. Una volta approvato dal Consiglio d'amministrazione, il programma è trasmesso entro 5 giorni, a cura del Direttore, ai consiglieri, e non può essere posto in votazione prima di 30 giorni dall'invio.
6. I consiglieri, entro il termine di cui al precedente comma, possono formulare osservazioni in merito al programma.
7. Nel corso della seduta dedicata alla presentazione del programma vengono discusse le osservazioni presentate. Di seguito l'Assemblea approva la mozione che prende atto del programma presentato dal Presidente.
8. L'Assemblea partecipa all'eventuale adeguamento del programma nel rispetto della procedura stabilita nei precedenti commi.

ART. 21

DEL BILANCIO

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Almeno un mese prima del termine previsto per gli Enti locali consorziati l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio di previsione, il quale sarà immediatamente comunicato agli Enti stessi.
3. Il Bilancio di previsione è corredato da una Relazione previsionale e programmatica.
4. Il Conto consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo.
5. Il Conto consuntivo è corredato da una Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Apposito regolamento di contabilità, da approvarsi dall'Assemblea, disciplinerà lo svolgimento della gestione contabile e finanziaria nel rispetto della normativa vigente per gli Enti locali, alla quale viene fatto esplicito rinvio anche per quanto attiene tutta la normativa contrattuale.

ART. 22

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI CONSORTILI

1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni riservate all'Assemblea del Consorzio, **rientranti nelle materie di cui all'articolo 17, comma 33, della legge 127/97.**
2. **Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità qualora il medesimo organo lo stabilisca di propria iniziativa, nonché nei casi previsti dall'articolo 17, comma 38, della legge 127/98.**
3. Tutte le deliberazioni sono pubblicate all'albo del Consorzio e diventano esecutive nei modi e nei termini in cui all'art: 47 della Legge 08.06.90 , n. 142.
4. In caso d'urgenza, sia l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione possono dichiarare immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni con il voto espresso dalla maggioranza assoluta delle quote.

ART. 23

DELLE PARTECIPAZIONI

1. Il Consorzio per gli Studi Universitari in Verona è autorizzato a sottoscrivere proprie partecipazioni in Enti Pubblici, Enti economici, Associazioni e Società anche di capitali, aventi intenti analoghi a quelli del Consorzio e/o che svolgano attività di ricerca, didattica ed istruzione di tipo universitario.

ART. 24

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali, di cui alla legge 08.06.90 , n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le leggi regionali vigenti in materia.

ART. 25

SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Verona - via dell'Artigliere, n. 8 - nell'edificio di Palazzo Giuliani.

ART. 25

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI.

1. Lo status dei componenti degli organi del Consorzio è regolato dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e, per le norme con essa non incompatibili, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché dai decreti attuativi alla citata legge 265/99.
2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio d'amministrazione spetta un'indennità di funzione, disciplinata dalla legge e dai regolamenti attuativi.
3. Ai componenti dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute dell'organo assembleare.
4. L'ammontare delle indennità e dei gettoni può essere aumentato e diminuito, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti d'attuazione.
5. L'Assemblea provvede all'approvazione delle deliberazioni relative ai propri componenti. Il Consiglio d'amministrazione, da parte sua, adotta le deliberazioni relative ai propri componenti, ivi compreso il Presidente.
6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265, i lavoratori dipendenti facenti parte del Consiglio d'amministrazione hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo, per la loro effettiva durata, comprendendo il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
7. Hanno diritto, inoltre, di assentarsi per un ulteriore periodo massimo di 24 ore lavorative al mese.
8. Le assenze dal servizio di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono retribuite da parte del datore di lavoro, ma i relativi oneri sono a carico del Consorzio che, su richiesta

documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto da esso corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta.

9. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=